

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 019 del giorno 07/05/2022

**OGGETTO: L. 394/1991 – L.R. n. 28/1994 - D.G.R. n. 730 del 31 luglio 2018 Programma “INNGREENPAF: Infrastruttura verde fruizione e sostenibilità – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: modifiche. SCHEDA 31 “Attuazione di buone pratiche per il contenimento della presenza del cinghiale (Sus scrofa) nei territori delle aree protette della Basilicata a salvaguardia degli habitat della rete natura 2000. – AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE GABBIE DI CATTURA CINGHIALI e APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
CIG: Z3733BF7D0**

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il “PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE”;
- Con Decreto del Commissario n. 54 del 26/09/2020, sono state attribuite deleghe per la responsabilità nei procedimenti amministrativi afferenti all'area tecnica, al Dott. Ing. Gilio Carlo.
- Con il D.P.G.R. n. 203 del 06/10/2021 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Pesce;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2021/2022/2023 e allegati approvato con Decreto n. 20 del 14.06.2021;
- la L.R. n. 37 del 22.09.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2022/2023 di questo Ente;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022;
- il Decreto del Commissario n. 58/2021 di presa d'atto della L.R. 60/2021 e di avvio dell'esercizio provvisorio 2022 per l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture
- l'art. 43 e il punto 8 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Programma “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA' – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: MODIFICHE. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE “ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000” E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO;
- il progetto: ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000 redatto dai tecnici del Parco Regionale Naturale del Vulture;
- la D.D. n. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 con la quale l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura approvava “Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture” ai sensi della L. 394/1991 e L.R. n. 28/1994;
- il Decreto del Commissario n. 49 del 10.09.2020 con il quale veniva approvato il progetto preliminare relativo alla Scheda 31 a titolarità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- la Determinazione di Area Tecnica n. 025 del 23/10/2021 con la quale si approvava progetto esecutivo di cui D.G.R. n. 730 del 31 luglio 2018 Programma “INNGREENPAF: Infrastruttura verde fruizione e sostenibilità – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: modifiche. SCHEDA 31 “Attuazione di buone pratiche



per il contenimento della presenza del cinghiale (sus scrofa) nei territori delle aree protette della Basilicata a salvaguardia degli habitat della rete natura 2000;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività e degli obiettivi di cui al Decreto 49/2020 e al Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture, è prevista la cattura dei cinghiali mediante gabbie di cattura autoscattanti;

VISTA la Determinazione di Area Tecnica n. 010 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle gabbie di cattura cinghiali in coerenza con il "Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture" approvato con D.D. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e realizzate nell'ambito del progetto "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA' – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: MODIFICHE. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE "ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000";

VISTO l'art. 36 comma 6-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale in caso di ricorso ai mercati elettronici, per gli affidamenti inferiori a 40.000 Euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuato su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale l'ANAC con proprie linee guida deve indicare specifiche modalità di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata nel caso di affidamento diretto per importo inferiori a 40.000 Euro;

CONSIDERATO che per il corretto utilizzo e gestione delle gabbie di cattura di cui al "Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture" ai sensi della L. 394/1991 e L.R. n. 28/1994 e alla Determinazione di Area Tecnica n. 025 del 23/10/2021, si ravvisa la necessità di individuare idonea azienda per la gestione di che trattasi;

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato è stata individuata l'Azienda Agricola Rondinella Giuseppe – P.IVA 01756020762 – C.F. RND GPP 88R04 F104G – con sede in Ripacandida(PZ) alla Via S.Pietro s.n.c.;

DATO ATTO che nel progetto approvato con Determinazione di Area Tecnica n. 025 del 23/10/2021 è espressamente prevista la spesa per l'attività di Gestione delle gabbie e per il trasporto degli animali catturati e/o abbattuti al punto di macellazione;

DATO ATTO che si è proceduto a verificare ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

DATO ATTO che i controlli dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 effettuati nei confronti dell'Azienda Rondinella Giuseppe, hanno dato esito positivo ai fini del servizio di che trattasi;



RITENUTO quindi di affidare all'Azienda Agricola Rondinella Giuseppe – P.IVA 01756020762 – C.F. RND GPP 88R04 F104G – con sede in Ripacandida(PZ) alla Via S.Pietro s.n.c., il servizio di Gestione delle gabbie per la cattura di cinghiali di cui al programma INNGREENPAF – Scheda 31, con le modalità stabilite nell'allegato schema di contratto per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile, all'importo offerto e ritenuto congruo di € 25.000,00 oltre IVA se dovuta come per legge;

VISTO lo schema di convenzione/contratto di servizi allegato alla presente determinazione;

RITENUTO di dover approvare lo schema allegato;

Dato atto che l'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, identificato con il **CIG: Z3733BF7D0**;

Dato atto che le somme occorrenti sono disponibili al cap. 04460 impegno n. 107/2021 del bilancio pluriennale dell'Ente Parco;

CHE ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente autorizzazione, per l'affidamento della gestione delle gabbie di cattura cinghiali in coerenza con il "Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture" approvato con D.D. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e realizzate nell'ambito del progetto "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA' – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: MODIFICHE. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE "ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (Sus scrofa) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000";
3. di affidare all'Azienda Agricola Rondinella Giuseppe – P.IVA 01756020762 – C.F. RND GPP 88R04 F104G – con sede in Ripacandida(PZ) alla Via S.Pietro s.n.c., il servizio di Gestione delle gabbie per la cattura di cinghiali di cui al programma INNGREENPAF – Scheda 31, per l'importo di € 25.000,00 oltre IVA se dovuta come per legge;
4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.



IL RESPONSABILE
Geom. GILIO Carlo

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Potenza, lì 07/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Geom. GILIO Carlo



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI GABBIE PER LA CATTURA DEI CINGHIALI**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Parco Naturale Regionale del Vulture con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE con sede in Potenza, c/o Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e legalmente rappresentata dal Responsabile dell'Area Tecnica **Geom. GILIO Carlo**

e

il Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, denominato "GESTORE DELLE GABBIE"

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata. è stato approvato il Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (*Sus scrofa*) nel Parco Naturale Regionale del Vulture;
- che detto Piano prevede, quale tecnica per l'eradicazione del cinghiale, la possibilità di utilizzare gabbie selettive auto scattanti innescate, denominate "Gabbie di Cattura", nel rispetto delle norme vigenti;
- che con Determinazione di Area Tecnica n. 010 del 29/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo delle gabbie di cattura cinghiali in coerenza con il "Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (*Sus scrofa*) nel Parco Naturale Regionale del Vulture" approvato con D.D. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e realizzate nell'ambito del progetto "INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA' – D.G.R. 1546/2016; D.G.R. 223/2018: MODIFICHE. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE "ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*) NEI TERRITORI DELLE AREE PROTETTE DELLA BASILICATA A SALVAGUARDIA DEGLI HABITAT DELLA RETE NATURA 2000";

Stabilito



che dovranno essere rispettate da parte del “Gestore delle gabbie” le norme indicate, in merito alla gestione della gabbia per la cattura di cinghiali di cui alla citata Determinazione n. 010/2021 il Parco Naturale Regionale del Vulture mette a disposizione in comodato d’uso

- n. 10 GABBIA-TRAPPOLA per la cattura di cinghiali

al Sig. _____, che accetta esclusivamente per gli scopi cui è stata destinata, sollevando il Parco da qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo dello stesso.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 -

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 – Oggetto dell’attività

1. Il Parco Naturale Regionale del Vulture affida al Sig. _____, che accetta, la gestione n. 10 gabbie trappola per la cattura di cinghiali nell’ambito dell’attuazione della pratica del prelievo controllato della specie cinghiale di cui al citato Piano di Controllo approvato con Determina Dirigenziale n. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018;
2. L’attività sarà svolta previo compenso forfettario da parte del Parco Naturale Regionale del Vulture per le azioni oggetto della presente convenzione che saranno svolte dal Sig. _____, in qualità di “Gestore delle gabbie” consistenti in:
 - controllo delle gabbie;
 - traslocazione;
 - pasturazione;
 - innesco;
 - trasporto animali (vivi o morti) presso il macello di riferimento.

Art. 3 – Prestazione e caratteristiche dell’attività

1. Nell’espletamento dell’attività il Sig. _____ dovrà svolgere le attività con automezzo opportunamente autorizzato e tenendo conto di tutta la normativa vigente sul benessere animale e sul trattamento sanitario delle carni di cui alla DGR n. 842 del 22/10/2021 *“Recepimento dell’Intesa Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante alle “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” ed approvazione delle “Linee guida per lo spostamento dei cinghiali selvatici catturati e per la destinazione delle carni dei cinghiali e della altra selvaggina selvatica abbattuta a caccia” e della relativa modulistica.”*
2. Il Sig. _____ si impegna comunque ad espletare l’attività in stretto e costante contatto, secondo le direttive dell’Area Tecnica del Parco Naturale Regionale del Vulture.



Art. 4 – Durata dell'attività

1. L'attività di cui alla presente convenzione ha durata:
 - dalla stipula della convenzione fino al **31/12/2022**, rinnovabile annualmente e comunque sino alla scadenza del piano di cui alla Determina Dirigenziale n. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata;
 - la durata della presente convenzione è subordinata alla durata e valenza dell'autorizzazione del mezzo per il trasporto degli ungulati, quindi qualora la stessa scadesse prima della validità del piano, la presente convenzione è da ritenersi cessata;

Art. 5 – Modalità cattura selettiva e gestione della gabbia

1. Il "Gestore delle gabbie" si assume ogni responsabilità sull'utilizzo della gabbia sollevando il Parco da qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dello stesso;
2. La gabbia dovrà essere collocata su sito non soggetto a pubblico passaggio e gestita con ogni cautela in modo da garantire l'incolumità delle persone addette o di terzi, nonché di evitare danni a beni pubblici o privati; nonché collocata in luogo che ne permetta un contiguo ed efficace controllo;
3. il "Gestore delle gabbie" curerà la pasturazione con esche idonee ed il corretto funzionamento della trappola ispezionandola almeno due volte al giorno per verificare l'eventuale cattura di cinghiali; in tal caso avviserà tempestivamente il Parco Naturale Regionale del Vulture;
4. non dovrà essere arrecato alcun disturbo ai cinghiali catturati;
5. in caso di cattura di animali diversi dal cinghiale il "Gestore delle gabbie" provvederà all'immediata liberazione comunicando successivamente l'evento al Parco Naturale Regionale del Vulture;
6. dovranno essere scrupolosamente rispettate le regole igienico-sanitarie nel maneggiare gli animali facendo uso di guanti usa e getta e degli altri dispositivi di protezione individuale;
7. il trafugamento degli animali catturati espone l'affidatario alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. 157/92 per le azioni di bracconaggio;
8. il Parco Naturale Regionale del Vulture si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'operato del "Gestore delle gabbie", anche al fine del rispetto della vigente normativa in materia di maltrattamento di animali, per tramite della Polizia Ambientale Amministrativa della Regione Basilicata (Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura).

Art. 6 – Destinazione dei capi oggetto di prelievo



1. I capi catturati dovranno essere destinati al macello individuato dal Parco Naturale Regionale del Vulture e gestiti secondo le norme riportate nella DGR 842/2021.
2. il Gestore delle gabbie non ha diritto di disponibilità sui capi abbattuti.

Art. 7 – Costi

1. Le spese per la gestione delle gabbie (controllo, innesco, pasturazione, ecc.) e del trasporto degli animali, sono a totale carico del Parco Naturale Regionale del Vulture che, così come riportato nell'art. 2, c. 2 della presente Convenzione, assumono il valore di rimborso per le attività
2. Il costo relativo al rimborso al Gestore delle gabbie è pari ad **€ XXXXX per capo catturato**
3. L'erogazione del contributo avverrà su base trimestrale a seguito di presentazione di opportuna e dettagliata relazione sui capi catturati distinti per giorno di cattura, orario, sesso, fascia d'età, ecc.

Art. 8 – Norme comportamentali generali

1. Il Sig. _____ deve, in qualità di Gestore delle gabbie:
 - a) rispettare scrupolosamente il Piano di Controllo di cui alla Determina Dirigenziale n. 23AE.2018/D.01149 del 02/11/2018 dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
 - b) collaborare con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione delle azioni di controllo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
 - c) informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
 - d) osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco Naturale Regionale del Vulture.

Art. 9 – Norme comportamentali specifiche

1. Il Sig. _____ deve, in qualità di Gestore delle gabbie:
 - a) indossare, obbligatoriamente, sempre durante le operazioni di che trattasi, indumenti ad alta visibilità (il gilet in dotazione/che sarà dato in dotazione dal Parco Naturale Regionale del Vulture è obbligatorio) ed opportuni DPI;
 - b) in caso di cattura e abbattimento in situ, apporre immediatamente la fascetta inamovibile tra l'arto posteriore e il tendine d'Achille della spoglia dell'animale prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - c) effettuare minimo n. 2 fotografie delle catture; procedere, se possibile alla compilazione della scheda biometrica;
 - d) transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e/ o da privati.
 - e) segnalare e motivare al Parco Naturale Regionale del Vulture, con adeguato anticipo, eventuali problemi e/o disservizi rivenienti dall'espletamento dell'attività;
 - f) compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile di Area Tecnica del Parco Naturale Regionale del Vulture.

Art. 10 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui agli Artt. 8 e 9 della presente Convenzione comportano la rescissione unilaterale della presente Convenzione.



2. Inoltre ed in aggiunta a quelle previste nel precedente comma 1, le seguenti infrazioni comportano la sospensione del servizio di che trattasi:
 - a) La cattura e l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo;
 - b) l'uso di esche e tecniche di cattura non esplicitamente ammesse dalla presente Convenzione;
 - c) la cessione dei capi abbattuti a soggetti terzi diversi dal macello individuato dal Parco Naturale Regionale del Vulture; In caso di recidiva la rescissione sarà definitiva.
 - d) atti di indisciplina durante le attività di che trattasi;
 - e) uso di mezzo non autorizzato;
 - f) mancata consegna della relazione trimestrale nei tempi previsti;
 - g) abbandono non giustificato delle operazioni di cattura.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi sono segnalate al Parco Naturale Regionale del Vulture dal personale dei corpi di polizia preposti alla vigilanza e controllo mediante relazione scritta. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite del Parco Naturale Regionale del Vulture.
4. Il Gestore delle gabbie, se sottoposto a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco Naturale Regionale del Vulture, è sospeso dalle attività della presente Convenzione fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento.
5. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la rescissione della presente Convenzione.

Art. 11 – Responsabilità

1. Il Parco Naturale Regionale del Vulture, in persona del Commissario, e/o del responsabile di Area Tecnica non assume alcuna responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti dal "Gestore delle gabbie" nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ovvero da questi provocati a terzi sempre nell'espletamento delle suddette attività. A tal fine il Sig. _____ dichiara espressamente di sollevare il Parco Naturale Regionale del Vulture in persona del suo Commissario e/o del responsabile di Area Tecnica, dalle predette responsabilità.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di prelievo controllato delle specie faunistiche target.

Si allegano alla presente convenzione:

- Fotocopia (fronte/retro) del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Certificato di idoneità del mezzo da utilizzare per la traslocazione degli esemplari catturati;
- Copia del libretto di circolazione del mezzo autorizzato;
- copia dell'assicurazione RC.



Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, lì _____

Il Gestore delle gabbie

Il Responsabile di A.T
